

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3929 del 08/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Curti Costruzioni Meccaniche SPA. Modifica sostanziale dell' AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/3809 del 11/12/2015 e smi per l'attività di lavorazioni meccaniche sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4096 del 07/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Curti Costruzioni Meccaniche SPA. Modifica sostanziale dell' AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/3809 del 11/12/2015 e smi** per l'attività di lavorazioni meccaniche sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/3809 del 11/12/2015 e smi a favore della Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 29/12/2022 - assunta da ARPAE SAC con PG 2022/214079 - pratica SinaDoc n. 3550/2023, dalla Società **Curti Costruzioni Meccaniche SPA (C.F./P.IVA 00081590390)**, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n.2015/3809 sopra richiamato, a seguito dell'ampliamento con realizzazione di un nuovo capannone per assemblaggio pezzi;

VISTA la successiva istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 26/07/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/143303 - pratica Sinadoc 30696/2023 dalla Società **Curti Costruzioni Meccaniche SPA (C.F./P.IVA 00081590390)**, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n.2015/3809 a seguito della installazione di una nuova cabina di smerigliatura e saldatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO di procedere con l'istruttoria per entrambe le istanze acquisite da ARPAE SAC (pratiche Sinadoc 3550/2023 e 30696/2023) con l'adozione di un'unica AUA che sarà poi rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina;

CONSIDERATO pertanto che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per le pratiche ARPAE SinaDoc n. **3550/2023 e 30696/2023**, emerge che:

- La Ditta **Curti Costruzioni Meccaniche SPA** ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, due istanze con relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2015/3809;
- Le modifiche richieste sono relative all'installazione di una cabina di smerigliatura/saldatura, all'installazione di una cabina fumatori e al riassetto della rete fognaria di stabilimento. In particolare si evidenzia che allo stato di presentazione delle domanda di modifica sostanziale dell'AUA, il recapito dello scarico delle acque reflue industriali e acque reflue domestiche, è in acque superficiali;

DATO ATTO che:

- ARPAE con PG. 2023/44850 del 14/03/2023 comunicava la verifica positiva di correttezza formale a seguito della acquisizione della documentazione a completamento richiesta in data 09/01/2023 ns PG. 2023/3103) con avvio del procedimento ;
- con PG. 2023/67603 del 18/04/2023 il SUAP dell'Unione della Romagna Faenza provvedeva alla richiesta di integrazioni, a fini istruttori, per la matrice scarichi idrici (ns PG. 2023/67603 del 18/04/2023);
- in data 17/11/2023 (ns PG. 2023/195903) la Ditta ha presentato la documentazione integrativa sopra richiesta per la matrice scarichi;

CONSIDERATO altresì che:

- nell'istanza di AUA presentata (pratica Sinadoc 3550/2023) la Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA ha classificato i propri scarichi come scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali;
- nel corso del procedimento amministrativo ed a seguito delle integrazioni presentate, è stato valutato che le acque reflue scaricate sono costituite da condense derivanti da 4 caldaie ad uso civile, pertanto assimilate a acque reflue domestiche ed inoltre, la Ditta ha concluso i lavori con allaccio finale alla rete fognaria pubblica;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2023/156623 del 15/09/2023);

ACQUISITE inoltre le valutazioni di:

- HERA SPA che con nota PG. 2025/90598 del 16/05/2025 ha confermato che il nuovo scarico è costituito dalle condense derivanti da 4 caldaie ad uso civile, pertanto assimilate ad acque reflue domestiche con recapito in rete fognaria pubblica, per cui il parere non è dovuto;
- il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per vie brevi, in data 19/05/2025, ha preso atto di quanto dichiarato da HERA SPA, classificando lo scarico come "scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura" pertanto il proprio parere non è dovuto;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Curti Costruzioni Meccaniche SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria mediante PagoPa;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA per l'attività di lavorazioni meccaniche sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Curti Costruzioni Meccaniche SPA (C.F./P.IVA 00081590390)**, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750, **per modifica sostanziale dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2015/3809 del 11/12/2015 e s.m.i, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/3809 del 11/12/2015 e s.m.i;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - **modificato** -
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose in acque superficiali – **Invariato**

- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – **Invariato**.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno del precedente rilascio del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti

al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda, che svolge attività di costruzioni e lavorazioni meccaniche, risulta in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n°3809/2015 e s.m.i. adottata dalla Provincia di Ravenna;
- con l'istanza depositata il richiedente ha presentato un progetto per l'installazione di una nuova cabina di smerigliatura finalizzata al miglioramento delle condizioni di esposizione dei lavoratori al rumore in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale necessità viene evidenziata anche all'interno del PARE (Programma Aziendale per la Riduzione dell'Esposizione). La nuova cabina di smerigliatura sarà collegata a due impianti di aspirazione afferenti ai nuovi punti di emissione denominati E25/1 ed E25/2. E' prevista inoltre l'installazione di un impianto di aspirazione e ricambio aria ambiente all'interno dell'area fumatori.
- le restanti emissioni non vengono modificate.

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non si indicano limiti specifici:

- Emissioni E1,E2,E3 – Sfiati da serbatoi contenenti olio combustibile e gasolio;
- Emissione E11 – Ricambio aria area fumatori;
- Emissioni E12 – Ricambio aria area magnetoscopio CGM
- Emissione E21 – Ricambio aria area fumatori ;
- **Emissione E22 – Ricambio aria area fumatori - nuova ;**

E impianti termici ad uso civile, alimentati a metano:

- Emissione E13 – Centrale 1 costituita da 2 focolai e di potenzialità complessiva pari a 526 kWt;
- Emissione E14 – Centrale 2 di potenzialità pari a 319 kWt;
- Emissione E15 – Centrale 3 di potenzialità pari a 34,8 kWt;
- Emissione E16 – Centrale 4 – riscaldamento Stab.2;
- Emissione E17 – pompe di calore – Stab. 2;
- Emissione E18 – Bruciatore riscaldamento officina Stab. 1 di potenzialità pari a 581,39 kWt.
- Emissione E23 - Centrale 5 - caldaia a condensazione
- Emissione E24 - centrale 6

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE POLVERI SBAVATURA METALLICA (F.T.)**

Portata massima	13500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 - SALDATURA (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E7/1- E7/2 - CABINA DI VERNICIATURA (F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – BAGNI TRATTAMENTI SUPERFICIALI (A.U.) -

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	25-26	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (PO ₄)	5	mg/Nmc
Cromo ^{IV}	0,5	mg/Nmc
H ₂ SO ₄	2	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
HNO ₃	5	mg/Nmc
HCl	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE CABINA INCOLLAGGIO

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	10	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE SALDATURA – Filtro in fibra di vetro

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E25/1, E25/2 – SMERIGLIATURA – Filtri a cartucce - nuovi -

Portata massima	18000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E25/1 ed E25/2, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e

quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM 25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche

EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di

lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione **E25/1 ed E25/2** - Cabina di smerigliatura, **il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
16. DOVRA' essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E5 - aspirazione polveri sbavatura - E8 - Bagni trattamenti superficiali, E25/1 ed E25/2**. Sono escluse dall'autocontrollo analitico le emissioni provenienti dalla cabina di verniciatura (E7/1-E7/2), dalla cabina di incollaggio (E9) e dalla saldatura (E10) per le quali potrà essere utilizzata una metodologia semplificata. Sono altresì esclusi dai controlli analitici **i punti afferenti ai ricambi d'aria (E11,E12), agli sfiati dei serbatoi (E1,E2,E3) e tutti gli impianti termici ad uso civile (da E13 a E18, E23, E24).**

17. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale**;
- i quantitativi di prodotti vernicianti, colle, mastici e filo o elettrodi per saldatura utilizzati, **con frequenza almeno mensile**;
- le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici ad uso civile, **con frequenza almeno annuale**. L'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI ANCHE SOSTANZE PERICOLOSE IN
ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

□ Le acque reflue industriali sono costituite da:

1) acque di lavaggio in corrente delle operazioni di grassaggio, decapaggio, disossidazione, cromatazione, passivazione, pulitura alcalina di pezzi meccanici unite ad una parte delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, ad una parte di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e alle acque provenienti dal troppo pieno di un laghetto per la raccolta delle acque meteoriche (scarico n.1);

2) acque di condensa prodotte dai compressori ad aria che, dopo aver subito un trattamento di ultrafiltrazione per la separazione di oli ed emulsioni e previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento (denominato C), si uniscono alle acque reflue di cui sopra e vengono convogliate nello scarico n.1;

3) acque derivanti dal processo di barilatura unite ad una parte delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e ad una parte delle acque reflue domestiche da servizi igienici dello stabilimento (scarico n. 2);

□ le acque reflue industriali dopo aver subito un trattamento di decantazione chimico – fisica nella vasca di equalizzazione che raccoglie le acque di lavaggio dei pezzi meccanici e di n.5 bagni del reparto di decapaggio, si uniscono a parte delle acque di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e alle acque reflue industriali prodotte dai compressori. Il pozzetto ufficiale di prelievo è indicato con la lettera **A** (scarico parziale);

□ le acque reflue industriali di cui al punto 2, dopo aver subito un trattamento di decantazione preliminare, mescolamento con agente separatore e filtrazione, si uniscono alle acque reflue industriali di cui al punto 1). Il pozzetto ufficiale di prelievo è indicato con la lettera **C** (scarico parziale);

□ le suddette acque reflue originano lo scarico n. **1** e vengono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del Fiume Santerno, bacino idrografico del Fiume Reno;

□ le acque reflue industriali di cui al punto 3) vengono raccolte nella vasca posta all'uscita del processo di barilatura, si uniscono alle restanti acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento, e vengono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del Fiume Santerno, bacino idrografico del Fiume Reno (scarico n. **2**). Il pozzetto ufficiale di prelievo, posto all'uscita della vasca di raccolta delle acque di barilatura, è indicato con la lettera **B**;

□ esistono, inoltre, numerosi altri bagni di decapaggio, in ognuno dei quali vengono trattati pezzi meccanici con prodotti specifici. Questi bagni non originano scarichi in quanto le soluzioni esauste vengono recuperate in una cisterna e conferite come rifiuti pericolosi ad una Ditta specializzata;

□ negli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali n. 1 e n. 2 sono presenti, in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità strumentale, le seguenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi: *Cromo totale* e *Cromo esavalente*. Sono individuati i punti di controllo A, B degli "scarichi parziali" di tali sostanze pericolose, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della DGR. n.1053/2003.

- È altresì individuato il punto di controllo C dello "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della DGR. n.1053/2003 per la presenza, in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità strumentale, della seguente sostanza pericolosa di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi: *Idrocarburi totali* (oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti);
- **i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi sono indicati nella planimetria della rete fognaria che la Ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo.**

Prescrizioni.

- le acque reflue industriali devono essere conformi ai valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e smi, nei punti ufficiali di controllo indicati con le lettere A, B, C;
- in particolare, gli scarichi parziali di sostanze pericolose nei punti ufficiali di prelevamento A e B devono rispettare il valore limite di emissione stabilito per il parametro *Cromo*^{VI} nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- in particolare, lo scarico parziale di sostanze pericolose nel punto ufficiale di prelevamento C deve rispettare il valore limite di emissione stabilito per il parametro *Idrocarburi totali* nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- vanno assicurati almeno n. 3 autocontrolli annuali, effettuando analisi sugli scarichi parziali di acque reflue industriali nei punti ufficiali di prelievo per le sostanze pericolose, *Cromo*^{IV} e *Cromo* totale, nei punti di controllo indicati con le lettere A e B, e per il parametro *idrocarburi totali* nel punto di controllo indicato con la lettera C. Va mantenuto in buono stato di funzionamento il misuratore di portata per quantificare l'acqua scaricata nel punto di controllo indicato con la lettera A;
- va effettuato almeno un autocontrollo annuale su tutti gli scarichi delle acque reflue industriali (punti di controllo A, B, C) attestante la conformità a tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e smi. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- i pozzetti di prelievo ai fini del controllo devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
- va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali e all'impianto di trattamento acque reflue domestiche al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data tempestiva comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

ALLEGATO C)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Il criterio di determinazione degli abitanti equivalenti, risulta essere di n. **60** in relazione al numero degli addetti dell'attività dichiarati all'atto della domanda;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ed i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla tabella A e rispettano i criteri fissati dalla tabella B, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti;
- Lo scarico di cui sopra confluisce nel punto indicato col n° 2 nella planimetria allegata alla presente AUA, assieme alle acque derivanti dal processo di "barilatura" (scarico parziale B), ad una parte delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e ad una parte dei reflui domestici dei servizi igienici. Tali acque sono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del fiume Santerno, bacino idrografico del fiume Reno;

La planimetria della rete fognaria deve essere tenuta presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza.

Prescrizioni:

- Lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue domestiche, ha consistenza superiore a 50 AE ed inferiore a 200 AE;
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fossa Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate; per quanto riguarda il depuratore occorre che vengano effettuate manutenzioni ordinarie e controlli specifici da parte di tecnici competenti da accordare con la ditta che lo fornisce per mantenerlo sempre in perfetta efficienza; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dei sistemi di trattamento e la manutenzione e controlli del depuratore dovrà essere conservata presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.